Circolare di studio n. 19/2017

Periodo 16 – 31 Ottobre 2017

Gianluca Mollichella Commercialista Via Comano 95 00139 Roma Tel 06.8719.4524 06.8719.8259 Fax 06.6449.0327 gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Al 16 ottobre 2017 il nuovo termine per lo spesometro 2017	3
Buoni pasto o servizi sostitutivi di mensa	4
Elenchi Intrastat-soglie operative dal 1° gennaio 2018	6
Spese mediche che si possono considerare a carico in presenza di rimborsi	8
Esercizio della rivalsa Iva pagata in sede di accertamento	9
Agenda	12
Scadenzario dall'16 al 31 Ottobre 2017	12
Indici & dati	26
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108	26
Schede operative	27
Modalità da rispettare per la numerazione delle pagine dei registri contabili	27
Tributi dovuti per la corretta tenuta delle scritture contabili	27
Check list	28
Modello Redditi 2017-PF-Check-list visto di conformità credito Irpef 2016	28
Dossier Casi e Contabilità	34
Imputazione delle perdite d'esercizio ai soci delle società in accomandita semplice	34
Trattamento fiscale delle somme corrisposte al socio a seguito di recesso da una società di persone	37

Bene a sapersi

Al 16 ottobre 2017 il nuovo termine per lo spesometro 2017

Dopo che:

- una prima proroga dal 16 settembre 2017 (o 18 settembre 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato)
 al 28 settembre 2017, era stata disposta dal Dpcm del 5 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta
 Ufficiale del 25 settembre 2017;
- uno slittamento tecnico dal 28 settembre 2017 al 5 ottobre 2017, era stato disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, n. 199339, conseguente al malfunzionamento del servizio "Fatture e corrispettivi", che si è protratto per giorni (senza polemizzare sul problema della mancata privacy);

con il comunicato stampa 4 ottobre 2017, n. 163, del Ministero dell'economia e delle finanze puntualizza che viene posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (ovviamente, salvo ulteriori differimenti).

Tale proroga costituirà oggetto di conferma tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ritiene che il nuovo differimento al 16 ottobre 2017, renda senza effetti il contenuto del comunicato stampa del 25 settembre 2017, nel quale veniva, tra l'altro, precisato che "gli uffici dell'Agenzia, delle entrate, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza".

Il Presidente del Consiglio Nazionale ei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha posto in rilievo che non si sa ancora se questo adempimento sarà alla fine considerato *sperimentale* e, di conseguenza, se le sanzioni saranno effettivamente sospese, senza se e senza ma, come viene chiesto da settimane. "Arrivati a tale punto di questa tragicommedia, è questo il cuore del problema, non più l'ormai stucchevole balletto sulle date".

Nel contempo, sono state anche aggiornate anche le Faq informative da parte dell'Agenzia delle entrate, con informazioni procedurali per evitare lo scarto dell'invio telematico.

A titolo di mera indicazione:

- se non risultano disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con l'espressione o stringa "Dato assente". Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco. Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA";
- se si deve rappresentare nel file dati fattura una nota di variazione "di sola Iva", nell'impossibilità di specificare il valore dell'aliquota corretta che ha determinato la variazione, per evitare lo scarto del file, è necessario valorizzare l'elemento "aliquota" con "99";
- i dati relativi alle autofatture in caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari devono essere trasmessi - nella sezione DTR del file "dati fattura" - riportando l'imposta e senza indicazione della natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto, mentre nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-Eu, i relativi dati devono essere riportati - sempre e solo nella sezione DTR - indicando l'imposta e la natura N6;

– nelle situazioni di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" deve necessariamente risultare compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al Paese del cessionario o del committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro), tenendo presente che nell'ipotesi in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Cliente", deve essere compilata la partita Iva, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro);

tanto che viene spontaneo chiederci se il "contenuto dello spesometro" è un estratto dettagliato dei registri Iva o una specie di "operazione enigmistica a caselle" integrativa di dati e informazioni non richieste espressamente dal decreto Iva, che potrebbero originare "sanzioni amministrative". Si pensi, ad esempio, al caso dell'impresa individuale "La moderna di Paolo Rossi" che deve essere segnalata come "persona fisica" o come soggetto diverso dalla persona fisica? Con un semplice "clicchino" in un senso o nell'altro il controllo genera lo scarto o consente l'invio. Nel caso venga consentito l'invio, lo stesso potrebbe generale la conseguente sanzione amministrativa, se non la sorpresa presente nella "ricevuta" costituita da due semplici parole che in modo formale annunciano «file scartato». Ovviamente, senza evidenziare alcuna motivazione o specificazione dell'errore riscontrato. Tale intoppo risulta coinvolgere i cosiddetti "gestionali", cioè i software acquistati per effettuare le comunicazioni Iva. E tutto questo, doveva costituire una valida semplificazione operativa per i contribuenti?

Buoni pasto o servizi sostitutivi di mensa

Allo scopo di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro ha la possibilità di procedere:

- ad affidare l'appalto a terzi del servizio di mensa aziendale o di fornitura di pasti pronti;
- al rilascio ai lavoratori dipendenti di buoni pasto (cartacei o elettronici);
- all'utilizzo di una mensa interaziendale;
- alla gestione diretta del servizio di mensa aziendale;
- alla stipulazione di apposite convenzioni con pubblici esercizi.

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono stati individuati:

- gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto;
- le caratteristiche dei medesimi;
 nonché:
- il dettaglio degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili:

allo scopo sia di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, sia l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, sia, infine, un efficiente servizio ai consumatori.

La "rilevanza" fiscale dei buoni pasto è anche presente nell'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, che sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, aumentato a € 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive ...".

Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, si deve intendere:

 per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

- per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Al riguardo, si pone in rilievo che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, dai soggetti legittimati a esercitare:
 - la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
 - la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
 - la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo degli artigiani (di cui all'art. 5, primo comma, della L. 8 agosto 1985, n. 443);
 - la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
 - nell'ambito dell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti
 prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria
 azienda;
 - nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca da parte di imprenditori ittici;
 - la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale;
- per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. In merito, è opportuno porre in rilievo che i buoni pasto:
 - consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
 - permettono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
 - devono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
 - non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
 - sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;
- per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
- per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli;

- per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'Iva.
- Ai fini operativi, i buoni pasto:
- *in forma cartacea* devono riportare:
 - il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
 - la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
 - il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - il termine temporale di utilizzo;
 - uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
 - la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»;
- in forma elettronica, devono consentire di rilevare in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico:
 - il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
 - la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
 - il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - il termine temporale di utilizzo;

e permettere la rilevazione elettronica:

- della data di utilizzo del buono pasto e dei dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato in fase di utilizzo del medesimo;
- dell'obbligo di firma del titolare del buono pasto che viene assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- della dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Elenchi Intrastat-soglie operative dal 1° gennaio 2018

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 settembre 2017, n. 194409/2017, sono state previste specifiche semplificazioni per quanto attiene agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento che decorrono dal mese di gennaio 2018.

In particolare, è stata prevista:

- l'abolizione dei modd. Intra trimestrali inerenti agli acquisti di beni e/o di servizi, in quanto le informazioni e i dati relativi a tali operazioni risultano già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria tramite lo "spesometro" periodico. Infatti, nell'ambito dell'oggetto della citata comunicazione sono stati previsti i codici:
 - TD10, per le fatture di acquisto intraUe di beni;

- TD11, per le fatture di acquisto intraUe di servizi;
- l'esclusiva valenza statistica dei modelli Intra mensili degli acquisti di beni e/o di servizi;
- l'innalzamento della soglia "trimestrale":
 - a € 200.00,00 per gli acquisti di beni;

– a € 100.000,00 per gli acquisti di servizi;

oltre la quale si rende operativo l'obbligo di presentazione dei modelli in argomento con periodicità mensile, tenendo presente che:

- il superamento delle predette soglie si deve considerare realizzato nelle situazioni in cui si concretizza l'evento in almeno uno dei 4 trimestri precedenti;
- la verifica deve necessariamente risultare eseguita distintamente per ciascuna categoria di operazioni.

Ai fini operativi è opportuno puntualizzare che le soglie operano, in ogni caso, in modo indipendente e, quindi, l'eventuale superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità inerenti alle altre tre categorie di operazioni. In concreto, se un soggetto passivo, nel corso di un trimestre solare, ha posto in essere:

- acquisti Intracomunitari di beni pari a € 210.000,00;
- acquisizioni di servizi Intracomunitari per € 10.000,00;

sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi Intracomunitari ricevuti.

Inoltre, ai fini della redazione si evidenzia inoltre che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate citato prevede di specificare il "Codice Servizio" con un livello di dettaglio inferiore (5 cifre anziché 6), riducendo, in modo significativo, i codici "Cpa-Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea" da utilizzare per identificare l'operazione.

Per quanto attiene alle cessioni di beni e/o ai servizi resi, si precisa che:

- è rimasto inalterato l'obbligo di presentazione dei modelli Intra relativi alle cessioni di beni e/o di servizi), con il conseguente riconoscimento della periodicità mensile o trimestrale in relazione al superamento o meno della soglia di € 50.000,00;
- è stata elevata a € 100.000,00 la soglia "trimestrale" di cessioni di beni oltre la quale si rende necessario procedere alla compilazione anche dei dati statistici dei modelli Intra mensili inerenti alle cessioni di beni;

tenendo presente, come previsto per le acquisizioni di beni e/o di servizi ricevuti, anche per la redazione dei modelli Intra inerenti alle cessioni di beni e/o dei servizi res, è necessario procedere alla verifica dell'eventuale superamento delle predette soglie distintamente in relazione a ciascuna categoria di operazioni e all'utilizzo del "Codice Servizio" con un livello di dettaglio inferiore (5 cifre anziché 6).

- In altri termini, per quanto attiene:
- agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello Intra 2-bis), di cui all'art. 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, rimangono obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l'entità complessiva trimestrale di detti acquisti o, per almeno in uno dei quattro trimestri precedenti, risulta di ammontare uguale o superiore a € 200.000,00, tenendo in considerazione che per i soggetti non rientranti nell'ambito della soglia predetta, l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat viene meno, in quanto l'adempimento viene assolto tramite la comunicazione trimestrale, che consente di acquisire le informazioni statistiche di interesse dell'Istat;
- agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi ricevuti (modello Intra 2-quater), di cui all'art. 7-ter del decreto Iva, rimangono operativi, ai soli fini statistici, sempre che l'ammontare complessivo trimestrale risulti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 100.000,00, tenendo in considerazione che:

- non è più previsto il sesto livello della classificazione Cpa, con una sostanziale riduzione dei codici statistici da selezionare;
- se i predetti limiti non sono raggiunti, il modello Intra 2-quater non deve costituire oggetto di presentazione e l'informazione statistica sarà acquisita dall'Agenzia delle entrate con le comunicazioni inerenti agli "spesometri" periodici;
- agli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie di beni (modello Intra 1-bis), di cui all'art.
 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n.
 427, rimane operativo l'obbligo di presentazione, anche se, per i modelli mensili, diventa facoltativa l'informazione statistica se in alcuno dei quattro trimestri precedenti sono state realizzate cessioni intracomunitarie di beni per un'entità trimestrale uguale o superiore a € 100.000,00;
- agli elenchi riepilogativi inerenti ai servizi resi (modello Intra 1-quater), continua a trovare applicazione la presentazione degli elenchi Intrastat dei servizi a livello comunitario, di cui all'art. 7-ter del decreto Iva, mentre si deve ritenere venuta meno il sesto livello della classificazione Cpa.

Spese mediche che si possono considerare a carico in presenza di rimborsi

Il contribuente, come regola generale, ha la possibilità di usufruire della detrazione fiscale delle spese mediche solamente se le medesime sono rimaste effettivamente a suo carico.

Sussistono, però, delle situazioni in cui la detrazione delle spese è, comunque, riconosciuta, anche se le stesse hanno costituito oggetto di rimborso.

Specificamente, si devono ritenere:

- rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate per effetto di:
 - assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d'imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi corrisposti per queste assicurazioni risultano riportati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o sostituto d'imposta);
 - premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;

in quanto, in tali situazioni, la detrazione si deve ritenere consentita o ammessa, in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito;

- non rimaste a carico del contribuente:
 - le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a € 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile (detti contributi devono essere riportati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o sostituto d'imposta);
 - le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi;

tenendo in considerazione che in questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sanitaria sostenuta e la quota rimborsata.

Se i contributi corrisposti risultano di entità superiore al limite di € 3.615,20, è validamente possibile imputare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi effettivamente versati, tenendo presente che anche i contributi pagati in misura eccedente risultano riportati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o sostituto d'imposta. A chiarimento dell'assunto, valga la seguente esemplificazione numerica.

Caso: si consideri l'ipotesi di un contribuente che nel corso del periodo d'imposta:

- ha corrisposto € 5.000,00 di contributi per assistenza sanitaria;
- ha sostenuto spese mediche per € 10.000,00;
- ha ottenuto un rimborso di € 8.000,00.

Analisi: tra l'ammontare sostenuto nel periodo d'imposta per spese mediche [€ 10.000,00] è l'importo che è stato riconosciuto a titolo di rimborso [€ 8.000,00] si individua la somma rimasta effettivamente a carico del contribuente [€ 2.000,00].

Per individuare l'entità delle spese mediche che il contribuente può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi o, meglio, per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate è necessario procedere a calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di € 3.615,20, e il totale dei contributi versati.

Tale percentuale è risulta pari al 27,70%, reveniente dal seguente conteggio:

che consente di determinare la quota detraibile delle spese mediche rimborsate in € 2.216,00 [27,70% di € 8.000,00].

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente ha la possibilità di imputare in detrazione per spese mediche l'importo di € 4.216,00 [€ 2.000,00 + € 2.216,00).

Esercizio della rivalsa Iva pagata in sede di accertamento

A norma del settimo comma dell'art. 60 del decreto Iva "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".

Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto interessato ha la possibilità di *esercitare la rivalsa* dopo aver effettivamente pagato all'Erario:

- l'imposta accertata;
- le sanzioni amministrative;
 - e:
- gli interessi;

in quanto risulta espressamente riconosciuto l'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cliente (cessionario o committente), in deroga agli ordinari principi, solamente in presenza dell'avvenuto pagamento dell'Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o dal prestatore.

Al riguardo, si deve porre in rilievo che l'esercizio della rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 60, settimo comma citato, presuppone sia la riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni, sia la conoscibilità del soggetto cessionario o committente.

Pertanto, la maggiore imposta può essere addebitata in via di rivalsa, a seguito del relativo pagamento, anche quando risulta calcolata in relazione a una base imponibile individuata in via forfettaria, se, comunque, risulta riferibile a specifiche operazioni poste in essere nei riguardi di determinati cessionari o committenti. Tale situazione, a titolo meramente indicativo, si verifica nei casi in cui, in sede di accertamento, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto - considerate esenti da Iva – vengono ripartite forfettariamente tra operazioni imponibili e operazioni esenti.

Diversamente, l'applicazione della rivalsa, ai sensi del disposto normativo citato, deve essere considerata esclusa se l'imposta recuperata non risulta riferibile a specifiche operazioni poste in essere nei confronti di determinati soggetti, come, ad esempio, del tributo che si rende dovuto a seguito di accertamento induttivo. Ovviamente, come accennato, l'operatività presuppone la definizione dell'accertamento e il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi conseguenti ad un accertamento resosi definitivo mediante:

- accertamento con adesione (di cui agli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);
- acquiescenza (di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);
- adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio (di cui ai commi 1-bis e seguenti, dell'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);
- adesione ai processi verbali di constatazione (di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);
- conciliazione giudiziale (di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);
- mediazione (di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);
- o, anche:
- per mancata impugnazione dell'atto di accertamento nei termini previsti;
 e:
- a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, nell'ipotesi di contestazione, in sede giudiziale, della pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

Non è, invece, consentita la rivalsa, né l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta o della maggiore imposta corrisposta a seguito di atti non divenuti definitivi.

In pratica, l'imposta sul valore aggiunto inerente all'accertamento definito mediante uno dei predetti istituti può essere, in caso di successivo pagamento delle somme dovute, *validamente addebitata in via di rivalsa*, ai sensi dell'art. 60, settimo comma, del decreto Iva.

In ogni caso, ai fini procedurali, si deve porre in rilievo che nell'ipotesi di:

- pagamento rateale dell'imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa può essere esercitato solamente in relazione al pagamento delle singole rate, in quanto la procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata che rende definitivo l'accertamento;
- compensazione, che costituisce una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento, si ritengono soddisfatte le ragioni creditorie dell'Erario e, quindi, se l'Iva accertata risulta assolta tramite versamento o mediante compensazione con un credito Iva riconosciuto in sede definizione dell'accertamento o tramite entrambi i predetti sistemi, l'entità dell'imposta oggetto di rivalsa non si deve ritenere limitato all'importo corrisposto a mezzo F24, ma coincidente con l'ammontare che complessivamente versato, compresa la quota di debito che risulta estinta per compensazione.

Per completezza, si ritiene necessario precisare che nell'ipotesi in cui il soggetto accertato non fosse titolare di partita Iva nei periodi d'imposta oggetto di accertamento, non viene meno la possibilità di procedere all'addebito dell'imposta accertata in via di rivalsa, né, ovviamente, l'esercizio della diritto della detrazione da parte del cessionario del committente, se - in sede di controllo - risulta successivamente constatato che il cedente o il prestatore avrebbe dovuto assoggettare a Iva le operazioni effettuate e, conseguentemente, il cessionario o il committente avrebbe avuto il diritto alla detrazione dell'imposta per le operazioni poste in essere.

Infatti, al riguardo, si deve rammentare che l'omessa apertura della partita Iva *non* può determinare la preclusione della rivalsa, pena la violazione del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto in ossequio al quale è stato eliminato il divieto del diritto di rivalersi dell'imposta o maggiore imposta pagata in conseguenza sia dell'accertamento, sia della rettifica nei riguardi di cessionari di beni o di committenti di servizi. Ne deriva, quindi, che, in presenza di tale evenienza, il soggetto accertato ha la possibilità di procedere ad esercitare validamente la rivalsa utilizzando la partita Iva attribuitagli d'ufficio in sede di accertamento.

Per procedere a esercitare il diritto alla rivalsa dell'Iva pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente o il prestatore deve necessariamente emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633):

- con le specificazioni e le informazioni previste dall'art. 21 o, in alternativa, se ne ricorrono le condizioni, con i dati semplificati di cui al successivo art. 21-bis del decreto Iva (richiamando altresì, se sussistenti, i riferimenti delle fatture originarie);
- con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa.

Tale documento deve necessariamente risultare annotato nel registro Iva delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del decreto Iva) solo per mera memoria, in quanto l'imposta recuperata a titolo di rivalsa:

- non deve partecipare alla liquidazione periodica;
- non deve risultare rilevata in una posta a debito nella dichiarazione annuale.

Il diritto alla detrazione da parte del cessionario del committente è subordinato, ai sensi dell'art. 60, settimo comma, del decreto Iva, all'avvenuto pagamento dell'imposta accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro Iva degli acquisti (di cui all'art. 25 del decreto Iva).

Al riguardo, si pone in rilievo che non sono stati previsti particolari oneri a carico del cessionario del committente in ordine al riscontro dell'avvenuto versamento all'Erario dell'imposta oggetto di accertamento, per cui, di conseguenza, questi è tenuto solamente all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente o del prestatore.

Agenda

Scadenzario dall'16 al 31 Ottobre 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare			
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO				
10	Pagamento delle accise relative e/o di competenza del mese precedente.				
	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF				
16	I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro				
10	dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali				
	comunali e/o regionali all'Irpef di competenza del mese precedente.				
	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS				
	I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente				
16	hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus				
	e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al				
	pagamento della conseguente addizionale.				
	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI				
4.6	Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche				
16	che rilasciano le ricevute fiscali, degli importi inerenti alle operazioni effettuate <i>nel</i>				
i i	corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire				
	le rilevazioni analitiche giornaliere.				
	ARTIGIANI E COMMERCIANTI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE				
	Pagamento da parte degli artigiani e dei commercianti titolari di partita Iva che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo				
	versamento:				
	- entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale rata o quota				
16	dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per				
	interessi di dilazione;				
	- entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale rata o quota				
	dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per				
	interessi di dilazione.				
	ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI				
	Versamento, se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti, della quota o				
	rata, da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell'Irpef a titolo di				
16	saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 2017 trattenuta ai lavoratori dipendenti o				
	ai pensionati sulle competenze corrisposte ai lavoratori dipendenti o ai pensionati				
	che hanno richiesto l'assistenza fiscale, mediante versamento utilizzando il modello				
	F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.				
	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE				
	Pagamento, se ne ricorrono i presupposti, della contribuzione dovuta all'Inps-				
16	Gestione separata associati in partecipazione, sugli utili corrisposti <i>nel corso del</i>				
	mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita				
	gestione separata, mediante versamento utilizzando il modello telematico F24.				
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI				
0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI				

	Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che	
	sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli	
	oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione	
	energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI	
16	Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze	
	giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente.	
	COMMERCIANTI ESERCENTI ATTIVITÀ AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-	
	ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI CERTIFICATE	
16	I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere	
10	all'annotazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo	
	scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel corso del mese solare	
	precedente.	
	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-CONTRIBUZIONE INPS	
	I soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali devono	
16	procedere, a norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, al pagamento del contributo	
	Inps sui compensi erogati nel corso del mese precedente, a condizione che il reddito	
	annuo derivante da tali attività risulti di entità superiore a € 5.000,00 e solamente	
	per la parte che eccede tale limite.	
	CONDOMINI-CORRISPETTIVI PER APPALTI DI OPERE O SERVIZI	
4.5	Pagamento da parte dei condomini delle ritenute alla fonte operate <i>nel mese</i>	
16	precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di	
	opere o servizi poste in essere nell'ambito dell'esercizio di impresa oppure	
	qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. i), del Tuir. CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA	
	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969,	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969,	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-	
16	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE	
	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel	
16 16	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale	
	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per	
	DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento:	
	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con	
	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.	
	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE	
	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE Pagamento da parte:	
16	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE Pagamento da parte: • delle società di persone e soggetti assimilati titolari di partita Iva che, nel	
	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE Pagamento da parte: • delle società di persone e soggetti assimilati titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento	
16	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE Pagamento da parte: • delle società di persone e soggetti assimilati titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo	
16	Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine. CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE Pagamento da parte: • delle società di persone e soggetti assimilati titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento	

	con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;					
	- entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di reddito					
	d'impresa, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione:					
	l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;					
	dei soggetti Ires titolati di partita Iva con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, nel rispetto dei disposti pormativi, banno di deciso di optare.					
	l'anno solare che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se					
	dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo					
	versamento:					
	– entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale rata o quota					
	con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;					
	– entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello					
	0,40%, della terza rata o quota con l'applicazione della prevista					
	maggiorazione per interessi di dilazione.					
	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO					
	Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi					
	erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.					
t to the second second	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori					
ın ı	dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i					
	compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.					
	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO					
! !	I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la					
	frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per					
	attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al					
	mese precedente.					
	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI					
I h	I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a					
1	collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.					
	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI					
i i	OCCASIONALI					
	I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a lavoratori					
	autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva					
	da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al					
	pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il					
I - +-	limite predetto.					
i i	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO					
	I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite					
16	a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei					
l I	contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente					
	il limite predetto.					
	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI					
	Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel					

	ENERGIA ELETTRICA	
16	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto dovuta mensilmente,	
	calcolata in relazione ai consumi dell'anno precedente.	
	FATTURAZIONE DIFFERITA E ANNOTAZIONE DOCUMENTI EMESSI	
	Per i soggetti Iva, scade il termine per procedere ad emettere le fatture,	
	eventualmente in forma semplificata, inerenti a:	
	 cessioni comunitarie non imponibili, poste in essere nel corso del mese 	
	precedente;	
	 cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o 	
	da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata	
	l'operazione, poste in essere nel corso del mese precedente;	
	 prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto 	
16	passivo stabilito fuori dell'Unione europea, poste in essere <i>nel corso del mese</i>	
	precedente;	
	 prestazioni di servizi "generiche", non soggette all'imposta, poste in essere nel 	
	corso del mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro	
	Stato membro dell'Unione europea;	
	prestazioni di servizi individuabili per il tramite di valida e/o idonea	
	documentazione, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> nei riguardi del	
	medesimo soggetto; tenendo in considerazione che le fatture devono necessariamente risultare	
	registrate entro il termine di emissione in relazione al mese di effettuazione delle	
	operazioni.	
	FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00	
	Annotazione in un eventuale unico documento riepilogativo delle fatture emesse	
16	e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le	
	operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal	
	cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a € 300,00.	
	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO	
	Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri	
16	intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente	
	mese di agosto (secondo mese precedente), in applicazione del regime di "risparmio	
	amministrato" agli investitori.	
	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO	
	Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari	
16	finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio	
	gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del	
	precedente mese di agosto (secondo mese precedente).	
	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	
16	I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento	
	devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.	
	IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI	
	In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel	
	settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere	
16	all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto	
	vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo	

	di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
	INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E	
	INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA	
16	Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva	
	Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate <i>nel mese</i>	
	precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza	
	ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.	
	IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI	
	Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al	
16	versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento	
	dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi	
	assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti <i>nel corso del mese precedente</i> .	
	IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO	
	Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti	
16	intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta,	
	poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il	
	regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
	IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA	
	Pagamento:	
	 da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con 	
	periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso	
16	mese di settembre;	
	• da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo	
	riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso <i>mese di agosto</i>	
	(secondo mese precedente).	
4.5	IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE	
16	Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale rata del saldo inerente al	
	tributo dovuto per l'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE	
	ALL'ESTERO	
	Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel	
	rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale	
	delle somme dovute per l'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie	
	detenute all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine	
16	previsto:	
	- entro lo scorso 30 giugno o entro il 20 luglio, dell'eventuale rata o quota con	
	l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;	
	- entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale rata o quota	
	con la maggiorazione dello 0,40%, con l'applicazione della prevista	
	maggiorazione per interessi di dilazione.	
	IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO	
	Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel	
16	rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale	
	delle somme dovute per l'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero e	
	hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto:	
<u> </u>	- entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale rata o quota	

con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;

 entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.

LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE

Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e titolari di partita Iva, che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:

 entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale rata o quota dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione:

 entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale rata o quota dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.

LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE

Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramiti portali *on line*, della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore.

RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE

I sostituti d'imposta che *nel corso del mese precedente* hanno corrisposto compensi e/o proventi soggetti a ritenuta alla fonte e/o a imposte sostitutive, come, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- compensi per avviamento commerciale;
- contributi degli enti pubblici;
- dividendi;
- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;
- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi):
- premi e vincite;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;
- redditi diversi;

devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24.

SPESOMETRO PRIMO SEMESTRE 2017-TRASMISSIONE

Scade il termine prorogato dal 28 settembre scorso, salvo ulteriore differimento, per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) per il primo semestre dell'anno in corso.

Al riguardo, si ritiene utile rammentare che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva-imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi devono procedere a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse nel corso del primo semestre trimestre di riferimento, delle fatture

16

16

16

16

ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. **TOBIN TAX** Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari 16 partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente. VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-**RIEPILOGO-MODELLO REDDITI** Pagamento, da parte dei contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto: 16 entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di competenza: dello scorso mese di agosto (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 settembre 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente e, quindi, con la corresponsione dell'entità di tributo 18 dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%); dello scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 17 luglio 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente e, quindi, con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%). SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di *competenza*: dello scorso mese di agosto (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 settembre 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), in quanto il giorno 16 18 cadeva di domenica), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente e, quindi, con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%);

,	T	,,
	- dello scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 17 luglio 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente e, quindi, con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).	
	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE	
20	Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.	
20	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Le Amministrazione pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel corso del mese precedente.	
20	ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati nel corso del mese precedente.	
	AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO	
	CONTRIBUTI	
20	Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.	
20	CONTRIBUTO CONAI Liquidazione della contribuzione dovuta e invio al Conai-Consorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.	
20	MISURATORI FISCALI-COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei fabbricanti di apparecchi misuratori fiscali e dei laboratori di verificazione periodica abilitati, del dettaglio dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite nel corso del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).	
20	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI-DICHIARAZIONE IVA I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, che si sono identificati ai fini Iva in Italia, domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati o domiciliati o residenti in Italia, che si sono identificati, nonché gli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, devono procedere sia alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della	

	dichiarazione inerente al trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e				
	settembre) e attinente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi Iva				
	domiciliati o residenti sia nell'Unione europea, sia negli altri Stati dell'Unione				
	, ,				
	europea, sia a porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.				
	h				
	ASSISTENZA FISCALE-MODELLI 730-INTEGRATIVI				
	I contribuenti lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e				
25	continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente che hanno				
	aderito all'assistenza fiscale, possono, entro la data in esame, se ne ricorrono le				
	condizioni, procedere a presentare a un Caf o a un professionista abilitato la				
	dichiarazione modello 730-integrativo.				
	CONTRIBUTI ENPAIA				
25	I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi				
23	inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della				
	inerente denuncia.				
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE				
25	Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente.				
	CONTRIBUTI INIZIATIVE FORMATIVE-IMPRESE DI AUTOTRASPORTO				
	Per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, scade il termine per				
27	procedere alla presentazione delle richieste per la concessione di contributi per				
27	porre in essere specifiche iniziative formative per l'accrescimento delle				
	competenze e delle capacità professionali sia degli imprenditori, sia degli operatori				
	del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.				
	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI				
	Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine				
30	per procedere alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel				
	corso del precedente trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre) e alla				
	corresponsione di tali provvigioni.				
	LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI AD USO				
	ABITATIVO ED ESERCIZIO OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA				
	Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto che hanno optato per il				
	regime della "cedolare secca" devono procedere alla presentazione della denuncia				
	per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso				
	abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese				
30	(anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché				
	dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione,				
	direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi				
	telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di				
	compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia				
	delle entrate.				
	LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO				
	Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto che non hanno optato per				
	il regime della "cedolare secca" devono procedere al versamento dell'imposta di				
20	registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o				
30	rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente				
	corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello "F24				
	versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) e specificando gli appropriati				
	codici tributo.				
	1				

PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da 30 divertimento devono procedere al pagamento della rata del quinto periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il terzo periodo contabile (maggiogiugno). ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, 31 la cui chiusura è stabilita per la fine del prossimo mese di novembre, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata). **ASSICURAZIONI** Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui 31 premi ed accessori incassati nel corso dello scorso mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente *mese di agosto*. **CONTRIBUZIONI INPS** Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; 31 ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; ai venditori a domicilio; agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport. DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il 31 periodo d'imposta alla fine dello scorso mese di gennaio, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI-PRESENTAZIONE MODELLO REDDITI 2017 Termine per procedere all'invio telematico del modello Redditi 2017, relativo al periodo d'imposta "2016", da parte delle persone fisiche, delle società di persone e 31 dei soggetti Ires. Inoltre, sussiste la possibilità di regolarizzare, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le violazioni dei periodi d'imposta precedenti. **ADEMPIMENTO DICHIARATIVO-IRAP** I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Irap per l'anno 2016 devono procedere alla trasmissione telematica. Inoltre, sussiste la possibilità 31 di regolarizzare, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le violazioni dei periodi d'imposta precedenti. ADEMPIMENTI DICHIARATIVO SOSTITUTI D'IMPOSTA-MODELLO 770 31 Scade il termine per porre in essere la trasmissione telematica all'Agenzia delle

entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/2017), tenendo presente che con il modello 770/2017 (anno d'imposta 2016) sono stati unificati i precedenti modelli 770-Semplificato e 770-Ordinario. Inoltre, sussiste la possibilità di regolarizzare, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le violazioni dei periodi d'imposta precedenti. ARTIGIANI E COMMERCIANTI-VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rota o quota dei contributi lvs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione della opevista maggiorazione per interessi di dilazione. CARBON TAX-ESENCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Per i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della richiesta per il trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre), tendente all'ottenimento del credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tox" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione all trimestre luglio-settembre. CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione del componenti postori e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARRATIVO 31 Scade il termine, per gli eredi delle pe			,
Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CARBON TAX-ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Per i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della "carbon tax" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre. CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione percompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPUFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione del erdditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERS		presente che con il modello 770/2017 (anno d'imposta 2016) sono stati unificati i precedenti modelli 770-Semplificato e 770-Ordinario. Inoltre, sussiste la possibilità di regolarizzare, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le violazioni dei periodi d'imposta precedenti.	
che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: - entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. CARBON TAX-ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Per i soggetti escrenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della richiesta per il trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre), tendente all'ottenimento del credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre. CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positiv		i i	
maggiorazione per interessi di dilazione. CARBON TAX-ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Per i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della richiesta per il trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre), tendente all'ottenimento del credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre. CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 31 Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,	31	 che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente 	
CARBON TAX-ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Per i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della richiesta per il trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre), tendente all'ottenimento del credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre. CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini lva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,			
Per i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della richiesta per il trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre), tendente all'ottenimento del credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre. CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,		·	
CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 31 Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. 31 IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,	31	Per i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione della richiesta per il trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre), tendente all'ottenimento del credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" e/o dell'incremento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre	
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA-ANNOTAZIONI Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 31 Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. 31 IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,			
Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini lva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,	31	Per i sostituti d'imposta, scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati	
Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del periodo d'imposta 2016. EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,		kiiii	
Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 cui era tenuto il soggetto-contribuente defunto. 31 IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE-RATA BIMESTRALE Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,	31	Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica, scade il termine per procedere ad effettuare l'annotazione nel registro acquisti ai fini Iva delle scritture di chiusura e di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza del	
Pagamento della <i>rata o quota bimestrale</i> dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che,	31	DICHIARATIVO Scade il termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30 giugno 2017, per procedere alla presentazione in via telematica dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017	
IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento della rata o quota bimestrale dell'imposta assolta in modo virtuale. IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,	31	l de la companya de	
ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che,	J1	,	
nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento	31	ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che,	
		nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento	

rateale delle somme dovute per l'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto: entro lo scorso 30 giugno o entro il 20 luglio, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto: 31 entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. **FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE** Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma 31 semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese. IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio 31 calcolata sulla base della dichiarazione mensile inerenti alle immissioni in consumo del mese precedente. IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE Scade il termine, per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e intendono chiedere in 31 tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), per procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel corso del precedente trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre). INVENTARI-SOTTOSCRIZIONE Sottoscrizione dell'inventario inerente al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 ottobre 2016, per il quale l'adempimento dichiarativo è scaduto lo scorso 31 luglio (nove 31 mesi dalla chiusura dell'esercizio), da parte dei soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria. LIBRO CESPITI-REDAZIONE Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, con esercizio sociale non coincidente 31 con l'anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello Redditi, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese 31 precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la

	- entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa	
	e/o di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o	
	quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.	
	TAXI-CONCESSIONE BUONI D'IMPOSTA	
	Si rammenta che a partire dalla data in esame e termine il 30 novembre prossimo	
	o, meglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della	
24	dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento (anno 2016) i	
31	titolari della licenza di esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per	
	l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, devono procedere alla	
	presentazione dell'istanza per la concessione, mediante buono d'imposta, delle	
	eccedenze dei crediti.	
	TOSAP-TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI AEREE PUBBLICHE	
	Pagamento della rata o quota della tassa sull'occupazione di spazi e aeree	
31	pubbliche - in caso di entità di ammontare complessivo superiore a euro 258,23 -	
	da parte dei soggetti titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione e/o	
	occupanti di fatto, anche se abusivi.	
	TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVIGIONI	
	Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare	
31	l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del	
	precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti	
	pubblici urbani di persone.	
	VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS-VERSAMENTO SECONDA RATA	
	Per i contribuenti che si sono avvalsi avvalersi della procedura di collaborazione	
	volontaria e che hanno deciso di rateizzare l'ammontare delle somme dovute a	
	titolo di imposte, sanzioni e interessi, alla data in esame, scade il termine per	
21	procedere a corrispondere la seconda delle tre rate mensili delle somme dovute a	
31	seguito della domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria	
	internazionale (c.d. <i>"voluntary disclosure</i> estera") e/o alla procedura di	
	collaborazione volontaria nazionale (c.d. "voluntary disclosure interna"), presentata	
	entro il 2 ottobre 2017 (in quanto il giorno 30 settembre cadeva di sabato),	
	usufruendo della prevista riduzione delle sanzioni.	

Indici & dati

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108^{1}

Categorie	Classe di importo in unità di	Tassi effettivi globali	Tassi soglia su
di operazioni	euro	medi su base annua	base annua
Aperture di credito in conto	fino a 5.000,00	11,09%	17,8625%
corrente	oltre 5.000,00	8,92%	15,1500%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	16,07%	24,0700%
Scoperti senza amuamento	oltre 1.500,00	14,76%	22,4500%
	fino a 50.000,00	7.420/	13,2875%
Anticipi e sconti commerciali e	da 50.000,00 a	7,43%	
finanziamenti all'importazione	200.000,00	5,33%	10,6625%
	oltre 200.000,00	3,40%	8,2500%
Factoring	fino a 50.000,00	5,06%	10,3250%
Factoring	oltre 50.000,00	2,81%	7,5125%
Crediti personali	intera distribuzione	10,23%	16,7875%
Altri finanziamenti alle famiglie			
e alle imprese	intera distribuzione	10,55%	17,1875%
Prestiti contro cessione del	C 45 000 00	44.040/	40.76250/
quinto dello stipendio e della	fino a 15.000,00	11,81%	18,7625%
pensione	oltre 15.000,00	9,04%	15,3000%
	fino a 25.000,00	6,89%	12,6125%
Leasing autoveicoli e aeronavali	oltre 25.000,00	6,48%	12,1000%
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	3,98%	8,9750%
Leasing immobiliare a tasso			
variabile	intera distribuzione	3,22%	8,0250%
Loasing strumontalo	fino a 25.000,00	7,94%	13,9250%
Leasing strumentale	oltre 25.000,00	4,23%	9,2875%
Credito finalizzato	intera distribuzione	9,64%	16,0500%
Credito revolving	intera distribuzione	16,15%	24,1500%
Finanziamenti rateali con carta	intera distribuzione	12,36%	19,4500%
di credito	intera distribuzione	12,3070	13,4300/0
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	2,91%	7,6375%
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	2,45%	7,0625%

¹ Periodo di applicazione: dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.

Schede operative

Modalità da rispettare per la numerazione delle pagine dei registri contabili

libro/registro meccanografico	tipo di numerazione	esempio registrazioni periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con la specificazione dell'anno di riferimento della contabilità	2016/1, 2016/2, 2016/3 e così di seguito
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con la specificazione dell'anno di riferimento. (la specificazione dell'anno può anche risultare omessa se le annotazioni occupano poche pagine)	2016/1, 2016/2, 2016/3 e così di seguito oppure 1, 2, 3 (se le annotazioni occupano poche pagine)
registri fiscali (registri iva acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)	progressiva per anno di utilizzo con specificazione dell'anno di riferimento della contabilità	2016/1, 2016/2, 2016/3 e così di seguito

Tributi dovuti per la corretta tenuta delle scritture contabili

libri/		imposta di bollo		tassa cc.	gg.
registri	numaraziona	Società di capitali	altri soggetti	società di capitali	altri soggetti
libro giornale	si	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione	da € 309,87 a € 516,46 entro il 16 marzo	non dovuta
libro inventari	si	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione	da € 309,87 a € 516,46 entro il 16 marzo	non dovuta
Registri fiscali (Iva e imposte dirette)	si	non dovuta		non dovuta	non dovuta

Check list

Modello Redditi 2017-PF-Check-list visto di conformità credito *Irpef 2016*

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti d'imposta per importi superiori a € 5.000,00 annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, all'adempimento dichiarativo dal quale emerge il credito Irpef.

Dati del contribuente persona fisica				
Cognome	Nome			
Eventuale ditta	Eventuale ditta Sede (indirizzo			
Codice fiscale				
Dettaglio delle attività d	li controllo pos	te in essere		
Tenuta scritture conta	bili e fiscali ob	bligatorie		
Esistenza delle scritture contabili e fiscali obbligator alla contabilità adottata	Sì 🗌	No		
Riscontro della regolare tenuta delle	Riscontro della regolare tenuta delle scritture contabili e fiscali obbligatorie			
Registro Iva delle fatture emesse		Sì	No	
Registro Iva dei corrispettivi	Sì	No		
Registro Iva degli acquisti		Sì	No	
Libro giornale		Sì	No	
Libro degli inventari		Sì	No	
Scritture ausiliarie di magazzino (se obbligatorie in relazione ai limiti previsti)		Sì	No	
Registro dei beni ammortizzabili				

Circ. n. 19/2017 Periodo 16-31 Ottobre 2017

			Sì 🗌	No
Registro degli	incassi e dei pa	Sì	No	
Registro crono	ologico delle mo	Sì	No	
		Sì 🗌	No	
Il risultato de		el risultato economico dell'esercizio dell'esercizi		a
Il risultato del periodo d'imposta risultante dal bilancio o dal rendiconto dell'esercizio risulta coincidente con le scritture contabili e con quanto riportato al rigo RF4, se utile o al rigo RF5, se perdita			Sì	No
	Ris	el quadro RF		
Cana stata risa	antrata la cagu	(imprese in contabilità ordinar	ia)	
	te riscontrate le seguenti variazioni in aumento: Codice			
Rigo	(se previsto)	Tipo di variazione Entito		
	<u> </u>			
	D:	ontro dollo variazioni in diminu-i-ra	dol guadra PF	
	KISC	ontro delle variazioni in diminuzione (imprese in contabilità ordinar	•	
Sono state risc	ontrate le segu	enti <i>variazioni in diminuzione:</i>	,	
Rigo	Codice	Tino di variazione Entit		
, iigo	(se previsto)	Tipo di variazione Entito		Ziitita
				

Corrispondenza valori quadri RF - RG - RE alla relativa documentazione				
Tipologia del reddito				
Reddito d'impresa	Reddito lavoro autonomo			
Contabilità ordinaria Verifica delle rettifiche di natura fiscale considerate nella determinazione del risultato fiscale e indicate nelle variazioni in aumento e/o in diminuzione del quadro RF e alla inerente documentazione Sì No Contabilità semplificata	Riscontro dei valori riportati nel quadro RE con le scritture contabili e alla inerente documentazione Sì No			
Riscontro dei valori riportati nel quadro RG con le scritture contabili e alla inerente documentazione Sì No				
Verifica oneri deducibil	li presenti nel quadro RP			
Sono stati riscontrati i seguenti oneri deducibili:				
Rigo Tipologia	spesa Importo			
che sono risultati coincidenti con la relativa documentazione Sì No				
Verifica oneri detraibili	presenti nel quadro RP			
vermed onen detrailori presenti nei quadro tii				

Sono stati riscontrati i seguenti c	neri detraibili:				
Rigo	Rigo Tipologia spesa				
<u></u>					
LII					
che sono risultati coincidenti cor	la relativa documentazione	Sì		No	
che sono risultati comeracni con	ia relativa accamentazione	51		110	
	Vanifica dei anadiri d'imana	•-			
1 100 100	Verifica dei crediti d'impos				
·	o indicati nel modello "Reddit				
	nti con la disciplina normativa			No	
vigente oltre a risultare	coincidenti con la relativa				
documentazione					
Riscontro dell'ammontare	el credito IRPEF del precedente p	eriodo d	d'imposta e	e inerente u	tilizzo
Il credito Irpef del precedente p	riodo d'imposta, di entità pari a €	,			
, risulta corrispondent	all'ammontare che emerge da	Sì		No	
precedente modello dell'ademp					
·	el periodo d'imposta precedente	1			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		£		
risulta utilizzato in compensazione "orizzontale" tramite il modello F24			C		••
modello i 24					
Discoutro dell'or	montare delle ritenute alla fonte		d'acconto	auhita	
			d acconto	subite	
	fonte, subite a titolo di acconto,				
_	o RN33, pari a €			No	
	mente subita, sia con i dati delle	!			
certificazioni uniche rilasciate da	sostituti d'imposta				
	Analisi dei versamenti				
Acconto Irpef periodo d'impost	1				
oggetto di adempimento	Ammontare corrispost)	Data	del pagam	ento
dichiarativo					
Prima rata, al netto dell'eventuale					
maggiorazione dello 0,40%					
Seconda o unica rata					
	-		<u> </u>		
Dall'esame degli acconti d'imposta, sono stati riscontrati omessi				No	
e/o ritardati versamenti dell'acc	into	Sì		140	
Nel cocc di manageri de co	nata a tandina assument				
	ente o tardiva corresponsione,	<u>~</u>		A .	
	la regolarizzazione utilizzando	Sì		No	
l'istituto del ravvedimento oper					

Versamenti in eccesso				
Sono stati riscontrati "versamenti in eccesso" a titolo di Irpef	Sì No			
In caso di situazione affermativa, l'entità specificata alla colonna 3 di rigo RX1 del modello "Redditi 20 PF" risulta legata e/o connessa ai seguenti pagamenti				
Importo versato	Data versamento			
€	2016			
€	2016			
Dissoutes della processa di perdita	prograssa			
Riscontro della presenza di perdite Le perdite pregresse che sono risultanti dall'adempimento dichiari				
sono le seguenti:				
Perdite €				
Perdite €				
che nel modello "Redditi 2017 PF" sono state utilizzate nel modo seguente:				
Perdite €				
Perdite €				
e, di conseguenza, l'entità residua delle medesime, successivamente al predetto utilizzo, è la seguente:				
Perdite €				
Perdite				

Circ. n. 19/2017 Periodo 16-31 Ottobre 2017

quanto di an	Componenti negativi di reddito oggetto di controllo in quanto di ammontare superiore a (es.: 10% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi)				€		
D	ettaglio dei d	ocumenti risc	ontrati di impo	rto superiore a	a €		
Prot. doc.	N. doc.	Data		Fornitore		Importo	
Dichiarazione	: i controlli	e le verifiche	operate che	costituiscono	oggetto	di rendicontazione	hanno
conseguito ur	n esito oggetti	vo positivo.					
				Firr	na del so	ggetto abilitato	
Data							

Dossier Casi e Contabilità

Imputazione delle perdite d'esercizio ai soci delle società in accomandita semplice

Il trattamento del riparto delle perdite ai soci accomandanti ed accomandatari delle società in accomandita semplice è regolato da specifiche regole e modalità normative particolari.

I disposti normativi di riferimento:

- *ai fini civilistici,* vengono individuati nell'art. 2313 del codice civile che regola la responsabilità patrimoniale dei soci delle società in accomandita semplice, stabilendo espressamente che:
 - *i soci accomandatari* rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; e:
 - i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita;
- ai fini fiscali, sono l'art. 8, comma 2, e l'art. 5 del Tuir.

Specificamente, quest'ultimo si riferisce all'attribuzione degli utili, ma è anche richiamato in modo esplicito dallo stesso art. 8, comma 2, che stabilisce che "Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari".

A sua volta, l'art. 8, comma 2, del Tuir si divide in due periodi:

- nel primo, individua il criterio di ripartizione delle perdite delle società di cui al citato art. 5 puntualizzando che le perdite devono essere imputate ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, che appare in palese contrasto con quanto previsto dalla norma civilistica poiché, l'imputazione fiscale delle perdite avviene non in relazione a quanto stabilito nell'atto costitutivo, ma in base alla quota di partecipazione agli utili, che, ai fini pratici, può dare origine ad effetti distorsivi nell'ipotesi di risultati di esercizio altalenanti;
- nel secondo, specifica una modalità procedurale particolare per le società in accomandita semplice, in quanto, coerentemente con il disposto civilistico, sancisce che le perdite della società in accomandita semplice che eccedono il capitale sociale devono essere imputate ai soci accomandatari, soci che rispondono solidalmente ed illimitatamente.

Nel caso di partecipazione in una società di tipo personale avente la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato, si deve tener conto, come regola generale, dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento), anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che deve essere indicato tra le variazioni in diminuzione).

Se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota, per evidenti e logici motivi, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione.

Al riguardo, è bene porre in rilievo che:

- ai sensi del disposto normativo citato, le *quote di partecipazione agli utili* si devono presumere *uguali* se da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente;
- il criterio da seguire per i redditi di partecipazione in società personali è quello di competenza e non quello dell'effettiva percezione o di cassa.

Per meglio illustrare le modalità pratiche da osservare nella compilazione della dichiarazione dei redditi si ritiene utile presentare un caso numerico.

- Caso si consideri una società in nome collettivo partecipa al capitale sociale di una società in accomandita semplice per il 30% in qualità di socio accomandante e nel corso dell'anno 2016:
 - ha incassato € 10.000,00 di utili distribuiti dalla società in accomandita semplice relativi all'anno 2015 (nell'anno 2014 la società ha chiuso l'esercizio in pareggio);
 - ha contabilizzato detti utili nel conto economico come componenti positivi di reddito, seguendo il criterio di cassa.

La società in accomandita semplice dichiara per l'esercizio 2016 un reddito di € 60.000,00 ai fini dell'imposizione diretta.

Soluzione:

• determinazione della quota di reddito imponibile spettante alla società in nome collettivo (per successiva imputazione ai soci):

€	60.000,00;
quo	ota di reddito di
€	18.000,00;
€	18.000,00;
	,
€	10.000,00;
l'ef	fettiva
€	8.000,00.
	quo € €

Le modalità procedurali applicate all'esemplificazione numerica consentono di rilevare che la determinazione dei redditi di partecipazione in società personali devono essere assunti non in base all'effettiva percezione, ma con riferimento al reddito dichiarato dalla società personale e ciò in base al disposto di cui all'art. 5 del Tuir.

Si deve precisare che, marginalmente all'argomento trattato, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto alla deduzione può essere anche legittimamente esercitato da parte del socio accomandatario, con riferimento al reddito di partecipazione prodotto dallo stesso nel periodo d'imposta e, di conseguenza, le perdite di imprese in contabilità ordinaria devono risultare computate in diminuzione nel rispetto dei termini espressamente previsti.

Il *reddito d'impresa* diventa di *partecipazione* per i soci delle società personali, in relazione ai criteri di classificazione reddituali, i cosiddetti redditi (se positivi) o perdite (se negativi).

L'art. 8 del Tuir, nel disciplinare la determinazione del reddito complessivo, tra l'altro, precisa che:

- il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali;
- le perdite delle società in accomandita semplice si sottraggono per ciascun socio nella stessa proporzione prevista per gli utili, nel rispetto del principio del concorso alle stesse dettato dalla normativa civilistica.

Detto principio consente di pervenire alla formulazione di una regola procedurale ben delimitata e cioè: «la quota di perdita di una società in accomandita semplice che eccede il capitale deve essere imputata solamente ai soci accomandatari».

Ai sensi dell'art. 2313 del codice civile, nella società in accomandita semplice per le obbligazioni sociali:

- i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita;
- *i soci accomandatari* rispondono solidalmente e illimitatamente (quindi, non solo con la quota conferita).

La regola dettata dal citato disposto civilistico, che è recepita nell'ambito delle disposizioni generali del Tuir, consente di individuare una diversa imputazione delle perdite ai soci.

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico.

Caso - si ipotizzi una società in accomandita semplice in contabilità ordinaria con capitale sociale di €
 20.000,00 presenta la seguente compagine sociale:

Nominativo socio	Qualifica socio	Quota sociale - %	Importo quota in euro
Angelo Rossi	accomandatario	20	4.000,00
Maria Rossetti	accomandatario	15	3.000,00
Antonio Calvino	accomandate	65	13.000,00
Totali	-	100	20.000,00

considerando le quote di partecipazione agli utili (e alle perdite) uguali a quelle di partecipazione al capitale, proceda il candidato ad imputare ai soci per ciascuna annualità il risultato economico ipotizzando per semplicità il risultato d'esercizio coincidente con il reddito/perdita a rilevanza fiscale, ed ipotizzando altresì l'imponibile Irap coincidente con l'imponibile Irpef:

- anno 2014: perdita d'esercizio pari ad € 10.000,00;
- anno 2015: perdita d'esercizio pari ad € 50.000,00;
- anno 2016: utile d'esercizio ante imposte pari ad € 100.000,00.

Soluzione:

• anno 2014 – Perdita esercizio € 10.000,00:

Nominativo socio	Quota sociale - %	Quota perdita di esercizio da imputare - in euro
Angelo Rossi	20	2.000,00
Maria Rossetti	15	1.500,00
Antonio Calvino	65	6.500,00
Totali	100	10.000,00

È ipotizzabile, come conseguenza pratica, il ripristino del patrimonio mediante versamento dei soci dell'importo della perdita a favore della società oppure la riduzione del patrimonio a € 10.000,00.

 anno 2015 – Perdita esercizio € 50.000,00 - ipotesi 1 – la perdita 2014 è stata coperta con versamento dei soci:

Nominativo socio	Quota sociale - %	Quota perdita di esercizio da imputare - in euro
Angelo Rossi	20	21.142,86
Maria Rossetti	15	15.857,14
Antonio Calvino	65	13.000,00
Totali	100	50.000,00

 anno 2015 – Perdita esercizio € 50.000,00 - ipotesi 2 – la perdita 2014 non è stata ripristinata dai soci:

Angelo Rossi	20	24.857,14
Maria Rossetti	15	18.642,86
Antonio Calvino	65	6.500,00
Totali	100	50.000,00

Anche per l'anno 2015 è ipotizzabile il ripristino del patrimonio mediante versamento dei soci dell'importo della perdita a favore della società oppure la previsione del patrimonio negativo (€ - 40.000,00 se non è stata ripristinata la perdita 2014 ed € - 30.000,00 se è stata coperta dai soci la perdita del 2014).

* * *

 anno 2016 – utile esercizio ante imposte € 100.000,00 (Irap a carico della società – non deducibile):

Nominativo socio	Quota sociale - %	Quota teorica utile esercizio da imputare – in euro
Angelo Rossi	20	20.000,00
Maria Rossetti	15	15.000,00
Antonio Calvino	65	65.000,00
Totali	100	100.000,00

Ai fini Irpef, doveva trovare rettifica per le perdite fiscalmente riportate a nuovo e, quindi, la ripartizione dell'utile d'esercizio trova rettifica proporzionale ai dati degli esercizi precedenti.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte al socio a seguito di recesso da una società di persone

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nelle società di persone, l'art. 2289 del codice civile stabilisce che il socio che recede dal rapporto societario ha diritto "ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota" determinato in base ad una situazione patrimoniale redatta al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se vi sono operazioni in corso, inoltre, il socio ed i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Per la determinazione del *valore della quota spettante al socio* in sede di recesso è necessario procedere alla redazione di una situazione contabile che evidenzi l'effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo anche della quota parte degli utili in corso di formazione al momento del recesso.

L'importo della quota così determinato, corrispondente ad una frazione del capitale economico della società, risulta solitamente superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile.

Tale differenza che può derivare, con riferimento alla data del recesso:

- da eventuali plusvalenze latenti sui beni dell'attivo;
- da valori di avviamento;
- dalla quota parte degli utili in corso di maturazione;

che generalmente vengono individuate come "differenza da recesso".

In altri termini, l'ammontare che viene corrisposto al socio in occasione del recesso risulta costituito da due componenti

- la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti;
- la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta "differenza da recesso".

A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società deve necessariamente procedere, per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione, all'annullamento

della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili, sia di capitale spettanti al socio.

Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non hanno, ovviamente, alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società.

Per quanto attiene, invece, alla quota da corrispondere al socio receduto corrispondente alla cosiddetta "differenza da recesso", si ritiene che la medesima concretizzi un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società.

Al riguardo, infatti, infatti è necessario considerare che tale differenza, come detto, trova origine da plusvalenze latenti del complesso aziendale, che rimangono insite nel patrimonio sociale anche dopo il recesso del socio.

In particolare:

- le plusvalenze e l'avviamento (derivante dalla effettiva valorizzazione economica della società rispetto ai valori storici indicati in bilancio), quando realizzati, costituiranno componenti positivi di reddito e saranno assoggettati a tassazione, in base al principio di trasparenza, in capo ai soci rimanenti;
- gli utili in corso di formazione alla data del recesso, unitamente a quelli conseguiti nella restante parte dell'esercizio, saranno invece, tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla fine dell'esercizio stesso.

Se si considera che l'entità liquidata al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione (costituita ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, e che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene che la

"differenza da recesso" – come sopra definita – sia deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.

Normalmente, la quota ritenuta di spettanza del socio recedente, corrispondente ad una frazione del capitale economico della società stimato con riferimento alla data di perfezionamento del recesso, risulta (di norma) superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile.

Tale differenza può derivare:

- dall'esistenza di plusvalenze latenti sui beni dell'attivo;
- da valori di avviamento;
- dalla quota parte degli utili in corso di maturazione alla data del recesso.

La sommatoria di tali valori (ove positiva) può essere agevolmente suddivisa in due differenti componenti:

- 1. la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti;
- 2. la seconda (relativa, invece, al riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio), che costituisce la cosiddetta "differenza da recesso".

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico.

Caso – si ipotizzi che il sig. Mario Rossi (socio al 40%) recede dalla "Verdi Snc di Carlo Verdi, Sandro Bianchi e Mario Rossi", il cui patrimonio risulta così costituito:

elementi di riferimento	ammontari
Capitale sociale	€ 1.000.000,00
Utili esercizi precedenti	€ 20.000.000,00
Utili in corso di formazione	€ 2.000.000,00

Se si considera che la valutazione della quota del socio Mario Rossi nella "Verdi Snc di Carlo Verdi, Sandro Bianchi e Mario Rossi" alla data del recesso è stata considerata pari a € 32.000.000,00, come da dettaglio che segue:

elementi di riferimento	ammontari	
40% del capitale sociale di € 1.000.000,00	€	400.000,00
40% degli utili esercizi precedenti di € 20.000.000,00	€	8.000.000,00
40% degli utili in corso di formazione di € 2.000.000,00	€	800.000,00
Quota di avviamento ritenuta a seguito di valutazione di		
competenza del socio Mario Rossi	€	22.800.000,00

Analisi

A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio Mario Rossi uscente, la "Verdi Snc di Carlo Verdi, Sandro Bianchi e Mario Rossi" deve necessariamente procedere, per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione, all'annullamento della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili, sia di capitale spettanti al socio.

Tale rilevazione in contabilità generale d'impresa, di natura esclusivamente patrimoniale, non esplicherà alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito complessivo imponibile della società. La scrittura contabile, per tale quota, risulterà così articolata:

Diversi Capitale sociale Utili esercizi precedenti	а	Debiti verso socio Rossi 400.000,00 8.000.000,00	8.400.000,00

La deducibilità dell'ulteriore quota di € 23.600.000,00, che interessa il conto economico e, di conseguenza, non risulta arginata allo Stato patrimoniale, si deve ritenere giustificata dalla situazione che:

- le plusvalenze latenti e l'avviamento (per € 22.800.000,00), quando saranno realizzati, costituiranno componenti positivi di reddito e, quindi, dovranno essere assoggettati a tassazione, in base al principio di trasparenza, in capo ai soci restanti;
- gli utili in corso di formazione alla data del recesso per la quota di competenza del socio Mario Rossi di € 800.000,00), unitamente a quelli conseguiti nella restante parte dell'esercizio, verranno assoggettati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla fine dell'esercizio medesimo

Al riguardo, facendo riferimento alla cosiddetta problematica della doppia tassazione, la soluzione proposta consente ai soci superstiti di non doversi accollare alcun carico fiscale di pertinenza del socio uscente, il quale, sarà tenuto ad assoggettare a tassazione solamente la quota parte ricevuta in eccedenza rispetto al valore della partecipazione.

Ai fini procedurali, i soci superstiti, al termine del periodo di imposta nel quale si è verificato il recesso del socio Mario Rossi, dovranno necessariamente confrontarsi con un conto economico dal quale risulteranno gli utili dell'esercizio che risulteranno già nettizzati sia della quota di pertinenza dell'ex socio Mario Rossi receduto, sia della parte di avviamento di competenza del socio uscente che, anche se non ancora effettivamente realizzato in capo alla società, deve essere abbattuto di quanto riconosciuto al socio Mario Rossi.

In ogni caso, è opportuno anche puntualizzare che per l'individuazione del reddito d'impresa è necessario applicare il principio di competenza di cui all'art. 109 del Tuir. Pertanto, non devono

essere tenuti presenti i tempi di effettiva erogazione delle somme che, ai fini pratici, possono anche essere dilazionati, in quanto si deve fare riferimento alla definizione dell'accordo giuridico tra le parti.

In altri termini, alla data del recesso deve risultare iscritto il debito nei riguardi del socio uscente, mentre al conto economico deve essere fatta transitare la quota corrispondente alla cosiddetta "differenza da recesso".